



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 giugno 2013
(OR. en)**

10263/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0163 (NLE)**

**EEE 26
STATIS 48
TRANS 287**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell'allegato XXI dell'accordo SEE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica
dell'allegato XXI dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XXI.
- (3) L'allegato XXI dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
- (4) Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)², deve essere incorporato nell'accordo SEE con una serie di adeguamenti per gli Stati EFTA-SEE.
- (5) Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98³ del Consiglio, che è integrato nell'accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (7) È opportuno che la posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

³ GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta dell'allegato XXI dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)¹, deve essere incorporato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98² del Consiglio, che è integrato nell'accordo SEE e che deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

² GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

Articolo 1

Il testo del punto 7f [regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"32012 R 0070: Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Il presente regolamento non si applica all'Islanda.
- b) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein a condizione che il numero degli autoveicoli stradali per il trasporto di merci immatricolati nel Liechtenstein e che effettuano regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE non superi le 400 unità.

A tal fine il Liechtenstein comunica con cadenza annuale a Eurostat (entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento i dati) il numero di autoveicoli per il trasporto di merci su strada immatricolati in Liechtenstein che svolgono regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati membri del SEE. In questo contesto il termine "regolarmente" indica che i veicoli escono dal territorio dell'Unione doganale Svizzera-Liechtenstein per entrare in quello dell'UE più di due volte al mese.

Non appena il presente regolamento si applica al Liechtenstein, il metodo di raccolta dei dati è adattato alle caratteristiche strutturali del trasporto su strada in tale paese, di concerto con Eurostat. In particolare il Liechtenstein ha la possibilità trasmettere esclusivamente i dati relativi ai veicoli che effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati membri del SEE.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 70/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]